DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1999

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 458]

(1999/185/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1945/98 del Consiglio ([3]), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 1998 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ([4]), conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1998, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1999.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

([1]) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
([2]) GU L 346 del 22. 12. 1998, pag. 1.
([3]) GU L 253 del 15. 9. 1998, pag. 1.
([4]) GU L 194 del 10. 7. 1998, pag. 47.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori marzo 1998
Indonesia	18,67
Kasakhstan	102,79
Romania	66,19
Turchia	78,26
Zimbabwe	35,69

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 1998
Albania	96,54
Colombia	79,55
Ghana	40,71
Indonesia	34,93
Venezuela	87,59

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 1998
Indonesia	42,46
Malawi	33,53
Romania	69,40
Suriname	76,97
Turchia	77,47
Zambia	68,24
Zimbabwe	46,65

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 1998
Angola	110,43
Benin	81,94
Ciad	94,01
Figi	62,59
Guinea-Bissau	87,70
India	47,99
Indonesia	52,37
Papua Nuova Guinea	78,43
Turchia	77,59
Venezuela	89,28